

*SM*

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI
PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REG.LE CONTROLLO - VENEZIA

DECRETO n. 15 del 27 MAG 2011

- 1	1 - GIU, 2011	276
Registro		Foglio

OGGETTO Attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma 31.03.2008: Ditta TREVI S.p.A.,
3V Green Eagle S.p.A. Proroga e integrazione dell' autorizzazione allo svolgimento di
attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante
separazione granulometrica, lavaggio e Wet Oxidation (attività D 9).

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.10.2010 a tutto il 31 Dicembre 2011;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il sottoscritto, Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 in data 18.02.2005 e n. 3622 del 18.10.2007, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

VISTO il proprio Decreto n. 19 del 29 Ottobre 2010, con il quale le ditte Trevi S.p.a. e 3 V Green Eagle sono state autorizzate, per 6 mesi a far data dal Decreto citato, allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e fanghi di dragaggio, classificati come rifiuti speciali, anche pericolosi, per un quantitativo complessivo pari a 1.000 mc., nell'impianto consistente in una sezione di separazione granulometrica e lavaggio dei sedimenti finalizzato all'ottenimento di frazioni di materiali recuperabili;

VISTA la nota di Trevi S.p.a. e 3 v Green Eagle del 12 Novembre 2011, con la quale, in ottemperanza al Decreto sopra citato, viene comunicata la nuova localizzazione degli impianti dove attuare la sperimentazione, in area già impermeabilizzata;

CONTROLLO PREVENTIVO

VISTA la nota n. 33451/TRI/DI del 23 Dicembre 2010 del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale, in considerazione del fatto che l'area dove attuare la sperimentazione è collocata all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera, viene richiesto “all'azienda titolare dell'Area di presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, il Piano di Caratterizzazione dell'area di competenza, ove non fosse già stato elaborato e trasmesso a questa Direzione.”;

VISTA la nota di TREVI – 3V Green Eagle n. PRG/07/MATTM del 23 Dicembre 2010, con la quale si risponde alla nota del Ministero Marzo 2011, fornendo i necessari chiarimenti;

VISTA la nota di TREVI – 3V Green Eagle n. PRG/09/CCPV del 30 Marzo 2011, con la quale è stato comunicato che la sperimentazione autorizzata non è stata avviata, a causa di problemi tecnici e, pertanto, viene richiesta una proroga dell'autorizzazione sino al 31 Dicembre 2011;

VISTA la nota di TREVI – 3V Green Eagle n. PRG/09/CCPV del 21 Aprile 2011, con la quale viene richiesto che le attività di sperimentazione autorizzate con il Decreto 19/2010 siano integrate, mediante la installazione di un impianto mobile, pilota, di Wet Oxidation, consistente in una autoclave del volume di 2 litri;

VISTA la nota n. 14027/TRI/DI del 28 Aprile 2011 del Direttore della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale, in riferimento alla corrispondenza intercorsa con le ditte interessate, “ritiene che l'area già impermeabilizzata possa essere utilizzata per le predette attività sperimentali”, formulando alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che l'attività di sperimentazione sarà svolta con il controllo dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo il “Protocollo per la validazione processi” allegato al progetto di sperimentazione già autorizzata, integrato con alcune nuove verifiche analitiche sul processo di Wet Oxidation;

VISTA la nota delle ditte Trevi SIFA S.c.p.a. e 3 v Green Eagle, n. PRG/11/CCPV del 9 Maggio 2011, con la quale si dichiara che gli oneri economici per l'attività sperimentale di cui trattasi sono a carico delle stesse ditte, senza alcun onere economico per la gestione Commissariale;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 29 Aprile 2011 sulle richieste presentate dalle ditte Trevi S.p.a. e 3 v Green Eagle sopra citate, con il quale si ritiene, altresì, che il nuovo impianto sperimentale di Wet Oxidation, da realizzare, non è assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

DECRETA

1. di prorogare e integrare l'autorizzazione, già rilasciata con proprio Decreto n. 19/2010 alle ditte TREVI S.p.A. e 3V Green Eagle S.p.A, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i., allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da:
 - CER 17.05.05*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
 - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05* ;

- CER 17 05 03*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
- CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;
- CER 19 12 11* - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose;
- CER 19 12 12 - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*;

per un quantitativo complessivo pari a 1.000 mc., nell'impianto consistente in una sezione di separazione granulometrica e lavaggio dei sedimenti finalizzato all'ottenimento di frazioni di materiali recuperabili e in una sezione di Wet Oxidation, nel quale verificare l'efficacia del trattamento di decontaminazione della frazione fine ottenuta dalla separazione granulometrica dei rifiuti di cui trattasi (attività D 9);

2. che le attività di cui al punto 1 siano svolte rispettando le seguenti prescrizioni:

- ARPAV e Provincia provvedano a verificare la tipologia e l'integrità della superficie impermeabilizzata che sarà interessata dalle previste attività di sperimentazione;
 - Gli interventi sperimentali previsti non interferiscano con le matrici ambientali potenzialmente contaminate, né pregiudichino gli eventuali, successivi interventi di bonifica delle acque di falda, del suolo e del sottosuolo;
 - Al termine del periodo di sperimentazione, l'area sia caratterizzata al fine di verificare lo stato delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e falda) sottostanti lo strato di asfalto e qualora lo stato delle medesime matrici ambientali sia stato compromesso dai predetti interventi, si provveda ad avviare immediatamente le necessarie misure di m.i.s.e., nonché i successivi interventi di bonifica;
2. di disporre che le attività sperimentali siano svolte con la supervisione di ARPAV, secondo il "Protocollo validazione processi" allegato al progetto di sperimentazione oggetto della presente autorizzazione, sino al 31 Dicembre 2011;
 3. di disporre che nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 vengano adottate misure di mitigazione del rischio derivante dalla gestione dei rifiuti, attuate verifiche ispettive e vi sia costante comunicazione delle attività di cui trattasi ad ISPRA, affinché tale Istituto svolga le attività eventualmente ritenute necessarie;
 4. che al termine delle attività di sperimentazione l'area sia ripristinata alle condizioni precedenti alla realizzazione dell'impianto, a cura e spese delle Ditte Trevi Spa e 3V Green Eagle Spa.;
 5. Il presente Decreto non comporta impegno di spesa, in quanto gli oneri per la realizzazione delle suddette verifiche sperimentali sono a carico delle ditte richiedenti;
 6. di trasmettere copia del presente Decreto alle ditte TREVI S.p.A. e 3V Green Eagle S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, all'ISPRA, per quanto di competenza.
 7. di trasmettere copia del presente decreto. ai sensi dell'art.2, comma 2 sexies, della L. n.10/2011 alla Corte dei Conti – sezione regionale di Venezia, per il controllo preventivo di legittimità.

Venezia,

27 MAG 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO
ing. Roberto Gasarin

